



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06/91684005-Fax-06/23326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

Comunicato Ufficiale n. 5

Roma, 20 febbraio 2015

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Riunitasi Il giorno 20 del mese di febbraio 2015 alle ore 14:30 presso i Locali della Federazione Italiana Hockey e pattinaggio così composta:

Avv. Enrico VALENTINI - Presidente
Avv. Rocco QUARTUCCIO – Componente
Avv. Gianluca SIMEONI - Componente

per decidere in ordine al ricorso presentato dalla Società A.S.D. GS HOCKEY TRISSINO avverso la sanzione di 3 giornate di squalifica ed € 300,00 di ammenda nei confronti dell'atleta Rigo Dario comminata dal G.S.N avv. Maurizio Colangelo, con il comunicato ufficiale n. 69.

La C.S.A., letti gli atti, decide in camera di Consiglio;

FATTO E DIRITTO

La società ricorrente contestava l'entità della sanzione, giudicata eccessiva in relazione al fatto commesso dall'atleta.

Secondo la società appellante, infatti, l'arbitro avrebbe valutato erroneamente l'accaduto, in quanto pur in presenza di un fatto non regolamentare si sarebbe trattato di un fallo di gioco, non caratterizzato dalla violenza indicata in supplemento.

La C.S.A. rileva che la sanzione inflitta appare invece congrua.

Non vi sono elementi per ritenere che l'arbitro abbia errato nell'interpretare una normale azione di gioco, caratterizzata da un forte contrasto tra giocatori, come invece un'azione violenta e fallosa ai danni dell'avversario.

Invero il comportamento dell'atleta è ben descritto in referto: *"... a gioco in svolgimento, con la pallina non a distanza di gioco (... "nei pressi" secondo la società appellante) colpiva un giocatore avversario ... al costato, con il bastone impugnandolo con due mani alle estremità..."*.

Tale atteggiamento è inequivocabile e non può essere in nessun caso ricondotto ad un normale contrasto di gioco.

Non sono stati prodotti elementi di prova idonei a smentire la ricostruzione dell'accaduto descritta dall'ufficiale di gara né a valorizzare quanto asserito dalla società appellante, la quale si limita a dare una diversa interpretazione dell'evento.

La gravità del gesto, connotato da intrinseca pericolosità, impone la conferma del provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo Nazionale.

P.Q.M.

La C.S.A. rigetta il ricorso e dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

Motivazione contestuale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Rocco QUARTUCCIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI